

IL NUOVO RITO ORDINARIO

LA FASE INTRODUTTIVA

L'ATTO DI CITAZIONE: IL NUOVO ART. 163

L'atto di citazione dovrà contenere:

- l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (comma 3 bis)
- la precisazione che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, dovrà avvenire **in modo chiaro e specifico** (in attuazione del principio di chiarezza e specificità che la riforma ha inteso rafforzare);
- l'inserimento dell'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il termine a comparire è portato da 90 a 120 gg. (ovvero 150 in caso di notificazione all'estero) (art. 163 bis)

La costituzione dell'attore deve avvenire nei 10 giorni successivi alla notificazione, senza possibilità di abbreviazione, secondo la nuova formulazione dell'art. 165.

Anche in caso di costituzione personale, non a mezzo di difensore, l'attore dovrà comunque indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni in forma telematica

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

- Il termine per la **costituzione del convenuto** è fissato **70 gg. prima dell'udienza** di prima comparizione (art. 166 c.p.c.).
- in sede di costituzione, il convenuto deve proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle domande **in modo chiaro e specifico** (omologo dell'onere posto a carico dell'attore)
- Eliminazione della possibilità abbreviare i tempi per la costituzione del convenuto, in quanto incompatibile con la serrata tempistica degli adempimenti antecedenti all'udienza ex art. 183.

LA TRATTAZIONE SCRITTA ANTICIPATA: L'ART. 171 BIS

Scaduto il termine di costituzione del convenuto, il giudice istruttore deve, entro 15 gg, procedere a:

- tutte le verifiche d'ufficio, funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio: artt. 102 (integrazione contraddittorio in caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164 secondo, terzo e quinto comma (nullità della citazione e relative sanatorie), 167 (nullità della comparsa), 171 terzo comma (contumacia), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269 (chiamata in causa del terzo), 291 e 292 (contumacia)
- indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda (in particolare, avuto riguardo all'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria) e ai presupposti per procedere con rito semplificato

Su questi eventuali rilievi le parti potranno prendere posizione nelle memorie *ex art. 171 ter*.

Il G.I. può differire fino a un massimo di 45 gg. la data dell'udienza di prima comparizione (dalla nuova data decorreranno i termini a ritroso per le memorie integrative *ex art. 171 ter*)

LE MEMORIE INTEGRATIVE: L'ART. 171 TER

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1. proporre domande e eccezioni che siano rese necessarie dalla domanda riconvenzionale del convenuto o dalle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo; precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte; chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa in terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto: **almeno 40 gg. prima dell'udienza**
2. replicare alle domande o eccezioni nuove o modificate dalle parti, proporre le eccezioni conseguenza delle domande nuove formulate nella memoria n. 1 e indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali: **almeno 20 gg. prima dell'udienza**
3. replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria: **almeno 10 gg. prima dell'udienza**

L'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE: IL NUOVO ART. 183

Alla prima udienza è richiesta la **comparizione personale delle parti**, ai fini dell'interrogatorio libero e del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 185 (esperibile in ogni momento, compatibilmente con il calendario del processo).

Il giudice **provvede sulle richieste istruttorie** predisponendo il **calendario del processo**, fissando l'udienza di assunzione prove entro 90 gg. e tutte le udienze successive, con indicazione specifica degli incombeni fino alla rimessione della causa in decisione. Il giudice può riservare il provvedimento, che dovrà emettere nei 30 gg. successivi

Se vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, il giudice assegnerà termini perentori affinché le parti possano dedurre mezzi di prova conseguenti e successivamente replicare alle avverse istanze istruttorie.

Laddove il giudice, sulla base complessità della lite e dell'istruzione probatoria, sentite le parti, rilevi che, rispetto a tutte le domande, sussistano i presupposti di cui all'art. 281 decies, dispone la prosecuzione nelle forme del rito semplificato (art. 183 bis)

L'ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA: L'ART. 183 TER

Nei giudizi ⁽ⁱ⁾ di competenza del tribunale, ⁽ⁱⁱ⁾ vertenti su diritti disponibili, ⁽ⁱⁱⁱ⁾ limitatamente al primo grado, all'esito dell'udienza ex art. 183, il giudice può pronunciare **ordinanza di accoglimento** e dunque definire il giudizio in tale momento, in caso di **raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda** e di **manifesta infondatezza delle difese del convenuto**.

Il provvedimento ha efficacia definitiva dell'intero giudizio: deve concernere tutte le domande

Si tratta di provvedimento:

- reclamabile ex art. 669 *terdecies*,
- privo di valore di giudicato ex art. 2909 c.c.
- privo di autorità suscettibile di essere fatto valere in altri procedimenti

→ natura di provvedimento provvisorio

Se non reclamata, o se il reclamo viene respinto, l'ordinanza è idonea a definire il giudizio (pertanto, il giudice liquida anche le spese). Se invece il reclamo viene accolto, il giudizio prosegue dinanzi a magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza.

L'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA: L'ART. 183 QUATER

Nei giudizi ⁽ⁱ⁾ di competenza del tribunale, ⁽ⁱⁱ⁾ vertenti su diritti disponibili, ⁽ⁱⁱⁱ⁾ limitatamente al primo grado, all'esito dell'udienza ex art. 183, il giudice può pronunciare **ordinanza di rigetto della domanda**, in quanto **manifestamente infondata** o **priva dei requisiti della citazione** di cui ai numeri 3 e 4 art. 163 e la nullità non sia stata sanata.

Si tratta di provvedimento:

- reclamabile ex art. 669 *terdecies*,
- privo di valore di giudicato ex art. 2909 c.c.
- priva di autorità suscettibile di essere fatta valere in altri procedimenti

→ natura di provvedimento provvisorio

Se non reclamata, o se il reclamo viene respinto, l'ordinanza è idonea a definire il giudizio (il giudice, pertanto, liquida anche le spese). Se invece il reclamo viene accolto, il giudizio prosegue dinanzi a magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza

LA FASE ISTRUTTORIA

- **GIURAMENTO DEL CTU** (art. 193): possibile sostituzione, disposta dal giudice, della comparizione personale all'udienza di giuramento, con deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento.
- **ORDINE DI ESIBIZIONE** (art. 210): se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione:
 - pena pecuniaria da 500 a 3.000 euro
 - rilevanza *ex art. 116, comma 2*.Se non adempie il terzo, pena pecuniaria da 250 a 1.500 euro
- **RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A.** (art. 213): termine di 60 giorni perché l'amministrazione trasmetta le informazioni scritte circa atti e documenti che è necessario acquisire al processo, richieste d'ufficio; ovvero comunichi le ragioni del diniego
- **QUERELA DI FALSO** (art. 225): la decisione sulla querela di falso non è assunta dal collegio, ma dal tribunale in composizione monocratica

LA FASE DECISORIA

DECISIONE COLLEGIALE

(artt. 187, 188, 189 e 275)

Trattazione scritta

- Esaurita l'istruzione, il giudice fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione al collegio, assegnando alle parti termini perentori, anteriori all'udienza, per:
 1. note scritte di precisazione delle conclusioni (60 gg. prima), contenenti possibile richiesta discussione orale (art. 275)
 2. comparsa conclusionale (30 gg. prima)
 3. memoria di replica (15 gg. prima) (art. 189)
- Entro 60 gg. dall'udienza, deposito della sentenza

DECISIONE MONOCRATICA

(artt. 281 quinquies e sexies)

- Quando la causa è matura per la decisione, il giudice fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 (**trattazione scritta**: art. 281 quinquies comma primo)
- Su richiesta di una delle parti, dispone lo scambio delle sole memorie nn. 1 e 2 e fissa udienza di discussione entro 30 gg dalla scadenza della conclusionale (**trattazione mista**: art. 281 quinquies comma secondo)

La sentenza è depositata entro 30 gg.
- Disposta dal giudice, con lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto al termine della discussione, salva possibilità di deposito nei successivi 30 gg. (**trattazione orale**: art. 281 sexies, novellato mediante inserimento del comma 3)

DISCUSSIONE ORALE DINANZI AL COLLEGIO

→trattazione mista

- Richiesta dalle parti

→fermo termine concesso per
conclusionale

→revoca udienza rimessione e
fissazione udienza discussione, da
tenersi entro 60 gg.

Deposito sentenza entro 60 gg.

- Disposta dal giudice istruttore

→fissa udienza davanti al collegio e
assegna alle parti termine,
anteriore all'udienza:

- non superiore a trenta giorni per il
deposito di note di precisazione
delle conclusioni

- non superiore a quindici giorni per
note conclusionali

→Il collegio pronuncia sentenza dando
lettura del dispositivo e della concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione; ovvero deposito
della sentenza entro 60 gg.

RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO

- Quando il Collegio si avveda che una causa deve essere decisa dal giudice monocratico, la rimette davanti al G.I. con ordinanza non impugnabile → sentenza depositata nei successivi 30 gg. (art. 281 septies)
- Quando il G.I. si avveda che una causa deve essere decisa in composizione collegiale, la rimette al Collegio con ordinanza comunicata alle parti → entro 10 gg. le parti possono chiedere la discussione → art. 275 bis

In caso di connessione tra cause collegiali e cause monocratiche, il G.I. ne dispone la riunione e le rimette al Collegio, ferme le decadenze e preclusioni già maturate in ciascun procedimento (art. 281 nonies)

IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

COMPETENZA: IL NUOVO ART. 7 C.P.C.

Estensione a:

- cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
- cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro

RITO

- Procedimento semplificato di cognizione
- La domanda si propone con ricorso
- Costituzione dell'attore: mediante deposito del ricorso notificato ovvero del verbale (proposizione orale della domanda) e decreto notificati
- Costituzione del convenuto: deposito di comparsa di costituzione e risposta, *ex art. 281 undecies*
- Alla prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281 *duodecies*, commi secondo, terzo e quarto, e
 - se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione
 - se la causa sia ritenuta matura per la decisione, si applica l'281 *sexies*

GUIDA SINTETICA AI PRINCIPALI CONTENUTI DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

(d. lgs. n. 149/2022)

φ

Sommario

I. DISCIPLINA GENERALE	3
1. Competenza per valore.....	3
2. Composizione del tribunale	3
3. Responsabilità aggravata.....	3
4. Udienza da remoto	3
5. Udienza cartolare	4
6. Notificazioni.....	4
II. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE	5
1. Atto di citazione e termini a comparire	5
2. Verifiche preliminari	5
3. Memorie integrative	6
4. Prima udienza e istruttoria.....	7
5. Ordinanze provvisoriamente esecutive	7
6. Decisione.....	7
III. PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE	9
1. Ambito di applicazione.....	9
2. Introduzione	10
3. Trattazione.....	10
4. Decisione.....	11
IV. PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE.....	11
1. Rito applicabile e forma della domanda.....	11
2. Decisione.....	11
V. GIUDIZIO DI APPELLO.....	12
1. Termini e forme	12
2. Inammissibilità e improcedibilità.....	12
3. Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione della sentenza	13
4. Trattazione.....	13
5. Decisione.....	14
6. Rimessione al primo giudice e rinnovazione degli atti	14
VI. GIUDIZIO DI CASSAZIONE	15
1. Limiti al ricorso per cassazione.....	15
2. Rinvio pregiudiziale	15
3. Contenuto degli atti e deposito	16
4. Assegnazione e trattazione	16
5. Discussione e decisione.....	17
VII. REVOCAZIONE PER CONTRARIETÀ ALLA CEDU	18
1. Presupposti.....	18
2. Procedimento.....	18
VIII. CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI	19
1. Priorità e celerità	19
2. Licenziamento di soci di cooperative e licenziamento discriminatorio	19
IX. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE ..	19
1. Ambito di applicazione.....	19
2. Composizione dell'organo giudicante e poteri e del pubblico ministero .	20

3. Ascolto del minore.....	20
4. Nomina del tutore, del curatore e del curatore speciale	21
5. Mediazione familiare	22
6. Disposizioni procedurali comuni	22
6.1 <i>Competenza e forma della domanda</i>	22
6.2 <i>Fase introduttiva</i>	23
6.3 <i>Prima udienza e provvedimenti temporanei e urgenti</i>	24
6.4 <i>Intervento di consulenti, esperti e servizi sociali</i>	25
6.5 <i>Decisione e modifica dei provvedimenti</i>	26
6.6 <i>Appello</i>	26
6.7 <i>Attuazione dei provvedimenti</i>	27
7. Disposizioni speciali.....	28
7.1 <i>Violenza domestica o di genere</i>	28
7.2 <i>Separazione, divorzio, scioglimento unione civile ed esercizio della responsabilità genitoriale (e modifica delle condizioni)</i>	29
7.3 <i>Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno</i>	30
7.4 <i>Assenza e morte presunta</i>	31
7.5 <i>Minori interdetti e inabilitati</i>	31
7.6 <i>Rapporti patrimoniali tra coniugi</i>	31
7.7 <i>Abusi familiari</i>	31
7.8 <i>Procedimenti camerali</i>	32
8. Abrogazioni.....	32
9. Disposizioni di attuazione	33
X. PROCEDIMENTO ESECUTIVO	33
1. Titolo esecutivo	33
2. Ricerca telematica dei beni da pignorare	33
3. Custodia dei beni pignorati.....	34
4. Vendita e distribuzione del ricavato.....	34
5. Misure di coercizione indiretta	35
6. Disposizioni di attuazione	35
XI. PROCEDIMENTI SPECIALI	35
1. Intimazione di licenza e di sfratto	35
2. Procedimenti cautelari	36
XII. ARBITRATO	36
1. Nomina, accettazione e ricusazione.....	36
2. Fase introduttiva e provvedimenti cautelari.....	36
3. Deliberazione e impugnazione del lodo	37
4. Arbitrato societario	37
XIII. GIUSTIZIA DIGITALE E PROCESSO CIVILE TELEMATICO	38
1. Giustizia digitale	38
2. Schemi informatici e limiti degli atti giudiziari	38
3. PCT	39
XIV. STRUMENTI DI ADR.....	40
1. Mediazione	40
2. Negoziazione assistita.....	41
XV. ULTERIORI INTERVENTI SU DISCIPLINE SETTORIALI.....	41
XVI. ENTRATA IN VIGORE.....	43

I. DISCIPLINA GENERALE

1. Competenza per valore

Aumentano le soglie di competenza del giudice di pace, fissate in 10.000 euro per le cause mobiliari e in 25.000 euro per le cause relative a danni da circolazione di veicoli e natanti (**art. 7 c.p.c.**).

2. Composizione del tribunale

Sono di competenza del tribunale in composizione monocratica le impugnative delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione e le azioni di responsabilità endosocietarie (comprese mutue assicuratrici, cooperative, associazioni in partecipazione e consorzi), nonché le impugnazioni dei testamenti e le azioni di riduzione per lesione di legittima (**art. 50-bis c.p.c.**).

Il tribunale in composizione monocratica decide altresì sulla querela di falso (**art. 225 c.p.c.**).

3. Responsabilità aggravata

In aggiunta al risarcimento comminato ai sensi dell'art. 96, co. 2 e 3, c.p.c., il giudice "condanna altresì" a un'ammenda da 500 a 5.000 euro (**art. 96, co. 4, c.p.c.**).

4. Udienza da remoto

Il giudice può disporre lo svolgimento dell'udienza in videocollegamento – quando non è prevista la partecipazione di soggetti diversi da parti, difensori, pubblico ministero e ausiliari del giudice – con provvedimento comunicato 15 giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte può opporsi entro 5 giorni dalla comunicazione.

Il giudice decide sull'opposizione (con provvedimento non impugnabile) entro 5 giorni, anche disponendo la trattazione mista, con partecipazione in presenza dei soggetti che lo desiderino (**art. 127-bis c.p.c.**).

5. Udiienza cartolare

Il giudice può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante scambio di note scritte – quando non è prevista la partecipazione di soggetti diversi da parti, difensori, pubblico ministero e ausiliari del giudice – mentre deve disporlo se tutte le parti costituite lo richiedono.

Il provvedimento che dispone l'udienza cartolare assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito di note e, dalla comunicazione del provvedimento, decorre il termine di 5 giorni entro il quale ciascuna parte può opporsi. Il giudice decide l'opposizione nei successivi 5 giorni con provvedimento non impugnabile.

Se tutte le parti richiedono (sempre nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento) l'udienza in presenza, il giudice deve disporre in conformità.

Il giorno di scadenza del termine per il deposito delle note vale a tutti gli effetti quale giorno di udienza e, da tale data, decorre il termine di 30 giorni per l'emissione del provvedimento di impulso del procedimento da parte del giudice.

Il mancato deposito delle note di trattazione scritta equivale a mancata partecipazione all'udienza (**art. 127-ter c.p.c.**).

6. Notificazioni

Viene codificato il ruolo dell'avvocato nelle notificazioni. Egli può effettuarle “nei casi e con le modalità previste dalla legge”.

L'ufficiale giudiziario non accetta dall'avvocato richieste di notificazioni che l'avvocato può effettuare in proprio, a meno che “l'avvocato dichiara [nella relata di notificazione] che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario” (**art. 137 c.p.c.**).

In caso di notifica postale consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nel verbale e informa il destinatario a mezzo di lettera raccomandata (**art. 139 c.p.c.**).

La notifica via PEC è possibile senza limiti orari ma, se la ricevuta di consegna è generata dopo le 21:00, la notifica, per il destinatario, si considera perfezionata il giorno successivo (**art. 147 c.p.c.**).

II. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

1. Atto di citazione e termini a comparire

Nell'atto di citazione, è necessario dare conto dell'avveramento delle eventuali condizioni di procedibilità.

Nella *vocatio in ius*, occorre indicare il nuovo termine di costituzione del convenuto, pari a 70 giorni prima dell'udienza. Inoltre, l'avvertimento da dare al convenuto medesimo si espande, comprendendo anche "che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato" (**art. 163 c.p.c.**).

Tra la notificazione della citazione e l'udienza devono intercorrere 120 giorni (150 se il luogo della notificazione è all'estero). Il presidente del tribunale non può più abbreviare i termini su richiesta dell'attore, mentre il convenuto al quale sia stato concesso un termine superiore a quello di legge può chiedere l'anticipazione dell'udienza. In tale ultimo caso, i termini per le memorie integrative si calcolano in relazione alla nuova data di udienza (**art. 163-bis c.p.c.**).

Il convenuto deve costituirsi entro 70 giorni prima dell'udienza (**art. 166 c.p.c.**).

Il potere del giudice di differire d'ufficio la data di prima udienza, previsto dall'**abr. art. 168, co. 5, c.p.c.**, viene limitato a un differimento massimo di 45 giorni, ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. (*v. infra*).

2. Verifiche preliminari

Il giudice, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, verifica la regolarità del contraddittorio ed eventualmente provvede con decreto comunicato dalla cancelleria alle parti costituite su: litisconsorzio necessario; intervento per ordine del giudice; nullità della citazione; decadenze del convenuto e nullità della comparsa di risposta; contumacia e relativi incombenti (artt. 291 e 292 c.p.c.); difetti di rappresentanza o di autorizzazione; chiamata in causa su istanza del convenuto.

Nel medesimo provvedimento, il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio (anche in relazione alle condizioni di procedibilità) e la eventuale sussistenza dei presupposti per passare al rito semplificato; profili sui quali le parti potranno dedurre nelle memorie integrative. Se adotta gli anzidetti provvedimenti e se necessario (ad es. per la necessità di consentire l'autorizzata chiamata in causa del terzo), il giudice può fissare una nuova data di udienza, rispetto alle quali decorrono i termini per le memorie integrative.

Altrimenti, la facoltà del giudice si restringe alla conferma della data di udienza o – come detto – al suo differimento fino a un massimo di 45 giorni, con decorrenza dei termini per le memorie integrative calcolata in relazione alla nuova data di udienza (**art. 171-bis c.p.c.**).

3. Memorie integrative

Rispetto alla data di prima udienza decorrono i seguenti termini decadenziali (**art. 171-ter c.p.c.**):

- 1) 40 giorni prima: memoria dedicata a proporre domande ed eccezioni derivanti dalla domanda riconvenzionale o dalle eccezioni del convenuto o del terzo, a precisare-modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, nonché a formulare – da parte dell'attore – l'istanza di chiamata in causa del terzo, resa necessaria dalle difese del convenuto;
- 2) 20 giorni prima: memoria dedicata a replicare a domande ed eccezioni nuove, proponendo le relative eccezioni, nonché a indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali;
- 3) 10 giorni prima: memoria di replica alle eccezioni nuove, con indicazione delle prove contrarie.

In caso di autorizzazione della chiamata in causa del terzo, richiesta dall'attore con la prima memoria integrativa, il giudice fissa una nuova udienza rispetto alla quale decorrono nuovamente i termini predetti, ferme le decadenze già maturate (**art. 269, ult. co., c.p.c.**).

4. Prima udienza e istruttoria

Alla prima udienza (**art. 183 c.p.c.**) le parti devono comparire personalmente (la mancata comparizione è valutata ai fini della decisione) per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. All'esito, il giudice:

- provvede sulle prove e, qualora disponga mezzi di prova officiosi, deve concedere alle parti due termini perentori: il primo, per dedurre e formulare istanze di prova contraria; il secondo, per replicare;
- definisce il calendario del processo;
- fissa l'udienza di assunzione dei mezzi di prova entro 90 giorni.

Alla medesima udienza, il giudice può – ricorrendone i presupposti – disporre il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione (**art. 183-bis c.p.c.**).

5. Ordinanze provvisoriamente esecutive

Durante tutto il giudizio – a condizione che lo stesso sia di competenza del tribunale e abbia a oggetto diritti disponibili – il giudice può emettere le seguenti ordinanze provvisoriamente esecutive, inidonee al giudicato e non invocabili in altri processi, contenenti liquidazione delle spese e reclamabili (ex art. 669-*terdecies* c.p.c.) le quali, se non reclamate (o se il reclamo è respinto), definiscono il giudizio e non sono ulteriormente impugnabili:

- ordinanza di accoglimento, quando tutte le domande appaiono provate nei fatti costitutivi e le difese della controparte risultano manifestamente infondate (**art. 183-ter c.p.c.**);
- ordinanza di rigetto, quando tutte le domande appaiono manifestamente infondate, l'oggetto è indeterminato o non sono state sanate le nullità della citazione (**art. 183-*quater* c.p.c.**).

L'accoglimento del reclamo determina invece la prosecuzione del giudizio avanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza.

6. Decisione

Esaurita l'istruttoria, il giudice:

1) rimette le parti al collegio per la decisione (**art. 188 c.p.c.**), *alternativamente*:

a) fissando udienza di rimessione della causa al collegio (**art. 189 c.p.c.**) – che decide entro 60 giorni da tale udienza (**art. 275 c.p.c.**) – e assegnando i seguenti termini:

- termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni (da formularsi integralmente anche in ipotesi di rimessione in decisione su una specifica questione) e l'eventuale richiesta al presidente di discussione orale (*);
- termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
- termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di replica;

(* **a1**) se è formulata tale istanza, resta fermo il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali e il presidente del collegio, revocata l'ordinanza del giudice istruttore, fissa l'udienza di discussione, da tenersi entro 60 giorni, nella quale il giudice istruttore illustra la causa e le parti sono ammesse a discutere, con deposito della sentenza nei successivi 60 giorni;

oppure,

b) fissando direttamente udienza di discussione orale – previa relazione del giudice istruttore – avanti al collegio (**art. 275-bis c.p.c.**) – il quale deciderà con sentenza a verbale o nei successivi 60 giorni – e concedendo alle parti i seguenti termini:

- termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni;
- termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle note conclusionali.

2) nelle controversie di competenza del tribunale monocratico, provvede, *alternativamente*:

a) fissando udienza di rimessione della causa in decisione (art. 281-*quinquies* c.p.c.) – con deposito della sentenza entro 30 giorni da tale udienza – e assegnando i medesimi termini previsti per la decisione collegiale.

a1) se una delle parti lo richiede (in udienza), il giudice assegna i solli termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e fissa entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine l'udienza di discussione orale, con deposito nella sentenza entro 30 giorni.

oppure,

b) fissando direttamente udienza di discussione orale (art. 281-*sexies* c.p.c.) con emissione della sentenza a verbale o entro 30 giorni dalla discussione.

Gli artt. 281-*septies* e 281-*octies* c.p.c. regolano le ipotesi di decisione della causa trattata in composizione monocratica ma che la legge affida alla competenza del collegio e viceversa; mentre l'art. 281-*nonies* c.p.c. disciplina l'ipotesi di connessione tra cause affidate, l'una, alla competenza del collegio e, l'altra, a quella del giudice monocratico.

III. PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Il rito semplificato di cognizione (già rito sommario ex artt. 702-*bis* ss. c.p.c.) è ricollocato sistematicamente nel libro secondo (dedicato, appunto, al procedimento di cognizione piena), al nuovo capo III-*quater* (artt. 281-*decies* ss. c.p.c.), ed è destinato a imporsi sugli altri riti speciali, in ipotesi di connessione tra cause (art. 40 c.p.c.).

1. Ambito di applicazione

Il giudizio (art. 281-*decies* c.p.c.):

A) “è introdotto” nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, quando la domanda:

- è fondata su prova documentale; o
- è di pronta soluzione; o
- richiede un'istruzione non complessa;

B) “può sempre” essere introdotto in tale forma, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

2. Introduzione

La domanda si propone con ricorso, che deve soddisfare i nuovi requisiti previsti per la citazione (dunque contenente i riferimenti sull'assolvimento della eventuale condizione di procedibilità e gli avvertimenti sulla difesa tecnica).

Il giudice (entro 5 giorni dalla designazione) fissa la data di udienza e assegna il termine di costituzione al convenuto (non oltre 10 giorni prima dell'udienza).

Il ricorrente, che deve notificare al convenuto il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza, deve concedere al convenuto medesimo termini liberi non minori di 40 giorni tra la notifica e l'udienza (60 giorni se la notifica è eseguita all'estero).

Il convenuto si costituisce mediante comparsa di risposta, nella quale svolge le proprie difese e – a pena di decadenza – formula le domande riconvenzionali, solleva le eccezioni non rilevabili d'ufficio e avanza la richiesta di chiamata in causa del terzo, con contestuale istanza di differimento della prima udienza, sulla quale il giudice provvede con decreto nel quale fissa un termine perentorio per la notifica al terzo (**art. 281-undecies c.p.c.**).

3. Trattazione

Alla prima udienza (**art. 281-duodecies c.p.c.**), il giudice, se rileva che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del procedimento semplificato, dispone la prosecuzione secondo il rito ordinario, fissando una nuova data di udienza in relazione alla quale decorrono i termini per il deposito delle memorie integrative. In ogni caso, il giudice provvede anche sulla chiamata in causa del terzo eventualmente formulata dall'attore a fronte delle difese del convenuto.

Nell'udienza stessa, le parti devono proporre – a pena di decadenza – le eccezioni conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni avverse e il giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova e provvede sulla loro assunzione.

Solo se richiesto e solo se sussiste un giustificato motivo, il giudice può concedere:

- 1) un termine non superiore a 20 giorni per la precisazione-modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni, nonché per indicare mezzi di prova e produrre documenti;
- 2) un ulteriore termine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria.

4. Decisione

Quando la causa è matura per la decisione (**art. 281-terdecies c.p.c.**):

- A)** il giudice monocratico la decide fissando direttamente udienza di discussione orale (art. 281-*sexies* c.p.c.) con emissione della sentenza a verbale o entro 30 giorni dalla discussione;
- B)** il tribunale in composizione collegiale la decide fissando direttamente udienza di discussione orale – previa relazione del giudice istruttore – avanti al collegio (art. 275-*bis* c.p.c.) – il quale deciderà con sentenza a verbale di udienza o nei successivi 60 giorni – e concedendo alle parti i seguenti termini:
- termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni;
 - termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle note conclusionali.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

IV. PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE

1. Rito applicabile e forma della domanda

Il procedimento avanti al giudice di pace segue il rito semplificato di cognizione (**art. 316 c.p.c.**) e si introduce con ricorso (**art. 318 c.p.c.**).

L'art. 320, co. 4, c.p.c. (nuova udienza per ulteriori produzioni e mezzi di prova) è conseguentemente abrogato.

2. Decisione

Il giudice decide sempre la causa fissando direttamente udienza di discussione orale (art. 281-*sexies* c.p.c.) con emissione della sentenza a verbale o entro 30 giorni dalla discussione (**art. 321 c.p.c.**).

V. GIUDIZIO DI APPELLO

1. Termini e forme

L'appello si propone con atto di citazione (**art. 342 c.p.c.**), notificato nel termine di 30 giorni decorrenti, sia per il notificante, sia per il destinatario, dal momento in cui la notificazione della sentenza si perfeziona per il destinatario (art. 326 c.p.c.).

Tra la notificazione e la prima udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni, estesi a 150 giorni per le notifiche all'estero (**art. 342 c.p.c.**). Il presidente della corte di appello o il giudice istruttore possono differire la data di prima udienza fino a un massimo di 45 giorni (**art. 349-bis c.p.c.**).

L'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata entro 20 giorni prima dell'udienza.

2. Inammissibilità e improcedibilità

L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Se l'impugnazione (sia principale, sia incidentale) è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale (**art. 348-bis c.p.c.**).

L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello, l'istruttore provvede con ordinanza reclamabile avanti al collegio, che decide in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie (**art. 348 c.p.c.**).

L'inammissibilità o improcedibilità dell'appello principale determina il venir meno degli effetti dell'impugnazione incidentale tardiva (**art. 334 c.p.c.**).

3. Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione della sentenza

L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (**art. 283 c.p.c.**) può essere proposta con l'impugnazione (principale o incidentale), con o senza cauzione, e riproposta nel corso del giudizio se mutano le circostanze (con specifica indicazione dei fatti nuovi, a pena di inammissibilità).

La provvisoria esecuzione è sospesa se:

- A) l'impugnazione appare manifestamente fondata; oppure
- B) dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale e se il collegio valuta la causa già matura per la decisione fissa, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, l'udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali (**art. 351 c.p.c.**).

4. Trattazione

Il presidente della corte di appello – se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti avanti al collegio per la discussione orale – designa un suo componente quale giudice istruttore (**art. 349-bis c.p.c.**).

Alla prima udienza (**art. 350 c.p.c.**), il giudice – verificata la regolarità del contraddittorio e assunti i provvedimenti sulla contumacia o la riunione degli appelli contro la medesima sentenza – dispone la discussione orale se l'appello appare inammissibile, manifestamente infondato o manifestamente fondato, oppure ancora quando lo ritenga opportuno per la ridotta complessità o l'urgenza della causa. Altrimenti, tentata la conciliazione (anche mediante ordine di comparizione personale delle parti), provvede all'ammissione e assunzione delle prove.

Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore (**art. 356 c.p.c.**).

5. Decisione

La decisione dell'impugnazione può avvenire:

A) ordinariamente (**art. 352 c.p.c.**), mediante fissazione avanti al giudice istruttore – che all'esito trattiene la causa in decisione o, davanti alla corte di appello, la rimette al collegio per la decisione (con sentenza da depositare entro 60 giorni) – dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione (salvo rinuncia) di:

1. un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2. un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3. un termine non superiore a 15 giorni prima per il deposito delle note di replica.

B) in caso di inammissibilità, manifesta infondatezza, manifesta fondatezza, ridotta complessità o urgenza, mediante discussione orale (**art. 350-bis c.p.c.**):

- a. fissando direttamente udienza di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.) con emissione della sentenza a verbale o entro 30 giorni dalla discussione; o
- b. davanti alla corte di appello, l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza; all'udienza, l'istruttore svolge la relazione orale della causa.

La sentenza resa all'esito di discussione orale è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

6. Rimessione al primo giudice e rinnovazione degli atti

Se il giudice dell'appello rileva la nullità della notificazione della citazione di primo grado, una violazione del contraddittorio o un'erronea estromissione in primo grado, oppure dichiara la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione, rimette la causa al primo giudice e le parti devono riassumere il giudizio nel termine perentorio di 3 mesi (interrotto dalla proposizione del ricorso per cassazione contro la decisione di appello).

Se, invece, il giudice rileva la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice o la nullità di atti del procedimento di primo grado, ammette le parti a compiere le attività precluse e ordina la rinnovazione degli atti (**art. 354 c.p.c.**).

VI. GIUDIZIO DI CASSAZIONE

1. Limiti al ricorso per cassazione

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, non è ammesso il ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (**art. 360, co. 4, c.p.c.**), ma tale previsione non si applica nelle ipotesi di intervento in causa del pubblico ministero (art. 70 c.p.c.).

2. Rinvio pregiudiziale

Il giudice di merito, sentite le parti costituite, può disporre – con ordinanza motivata e indicante specificamente la questione interpretativa e le possibili interpretazioni, che sospende il giudizio salvo il compimento di atti urgenti e delle attività istruttorie indipendenti dalla soluzione della questione – il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto (**art. 363-bis c.p.c.**), quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il primo presidente, entro 90 giorni, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto (a meno che dichiarati con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di legge), che avviene in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378 c.p.c.

Il provvedimento che definisce la questione enuncia un principio di diritto vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione (e, se questo si estingue,

anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti) e dispone la restituzione degli atti al giudice.

3. Contenuto degli atti e deposito

Il ricorso deve in particolare contenere la “specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi” (art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.).

È abrogata la previsione che imponeva al ricorrente di depositare, unitamente al ricorso, la richiesta vistata di trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione (abr. art. 369, ult. co., c.p.c.).

Il controricorso va depositato entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso (art. 370 c.p.c.).

4. Assegnazione e trattazione

All'assegnazione alle sezioni unite o alla sezione semplice provvede il presidente e, entro 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza, le parti possono presentare istanza di remissione alle sezioni unite. All'udienza o all'adunanza, la rimessione alle sezioni unite può essere disposta solo d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero (art. 376 c.p.c.).

La fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio è comunicata alle parti almeno 60 giorni prima dell'udienza/adunanza medesima.

Il deposito di documenti relativi all'ammissibilità può avvenire fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio (art. 372 c.p.c.).

Il deposito di memorie (artt. 378 e 381-bis.1, co. 1, c.p.c.) avviene entro il termine di:

- 20 giorni prima dell'udienza, per il pubblico ministero;
- 10 giorni prima dell'udienza, per le parti.

L'eventuale deposito della rinuncia al ricorso principale o incidentale (art. 390 c.p.c.) è comunicata dalla cancelleria alle parti costituite.

5. Discussione e decisione

La discussione si svolge sempre in presenza e, a seguito di una sintetica esposizione della questione da parte del relatore, il presidente dirige la discussione, indicando se necessario punti e tempi.

La decisione avviene:

A) in pubblica udienza (**art. 375 c.p.c.**), quando

- a. la questione di diritto è di particolare rilevanza;
- b. è richiesta la revocazione della decisione passata in giudicato per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 391-*quater* c.p.c.);

B) con ordinanza in camera di consiglio (**art. 375 c.p.c.**), in caso di:

- inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
- improcedibilità del ricorso;
- regolamento di competenza e di giurisdizione (art. 380-*ter* c.p.c.), salva l'ipotesi di particolare rilevanza della questione;
- correzione di errore materiale;
- revocazione e per opposizione di terzo, salva l'ipotesi di particolare rilevanza della questione o revocazione richiesta per contrarietà alla CEDU;
- in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.

C) con decisione accelerata (**art. 380-bis c.p.c.**) per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, sulla base di una sintetica proposta di definizione comunicata alle parti:

- a. se il ricorrente, entro 40 giorni dalla comunicazione, non richiede la discussione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede sulla rinuncia ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;
- b. se il ricorrente, entro 40 giorni dalla comunicazione, richiede la decisione a mezzo di difensore munito di una nuova procura speciale, la Corte provvede in camera di consiglio e, se conferma la proposta di definizione, applica la disciplina in materia responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

A seguito della discussione, la sentenza è depositata entro 90 giorni dalla deliberazione in camera di consiglio (**art. 380 c.p.c.**). All'esito dell'adunanza in camera di consiglio, l'ordinanza sinteticamente motivata è immediatamente depositata, salvo che la Corte si riservi il deposito, che deve avvenire nei successivi 60 giorni (**art. 380-bis.1, ult. co., c.p.c.**).

VII. REVOCAZIONE PER CONTRARIETÀ ALLA CEDU

1. Presupposti

Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni (**art. 391-quater c.p.c.**):

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
- 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 CEDU non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

2. Procedimento

Il ricorso si propone nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa (**art. 391-quater c.p.c.**).

Ai sensi dell'art. 391-ter, co. 2, c.p.c., la Corte, se pronuncia la revocazione, decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza.

L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.

La revocazione per contrarietà alla CEDU può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (**art. 397, ult. co., c.p.c.**).

VIII. CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI

1. Priorità e celerità

Ai sensi dell'**art. 441-bis c.p.c.** – applicabile tanto in primo grado, quanto in appello e in Cassazione – le controversie relative all'impugnazione dei licenziamenti, nelle quali è formulata la domanda di reintegrazione del lavoratore, sono trattate prioritariamente (anche laddove si pongano connesse questioni di qualificazione del rapporto di lavoro), con possibilità del giudice di ridurre i termini del procedimento.

All'udienza di discussione, il giudice "dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti" la separazione o riunione delle domande, concentrando "in ogni caso" la fase di trattazione e decisione delle domande di reintegrazione, riservando a tale fine particolari giorni nel calendario delle udienze.

2. Licenziamento di soci di cooperative e licenziamento discriminatorio

L'**art. 441-ter c.p.c.** abilita il giudice del lavoro a decidere sia sulla cessazione del rapporto di lavoro sia sulle questioni attinenti al rapporto associativo, anche qualora il rapporto di lavoro cessi in conseguenza del venir meno del rapporto associativo.

Dal canto suo, l'**art. 441-quater c.p.c.** consente di introdurre la domanda di nullità del licenziamento discriminatorio valendosi dei riti speciali e stabilisce che, una volta introdotta, non è possibile agire per la medesima domanda secondo un rito diverso.

IX. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

1. Ambito di applicazione

Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (Libro II, Titolo IV-*bis*, artt. 473-*bis* ss. c.p.c.) si applica – con l'esclusione dei procedimenti di adottabilità-adozione, protezione internazionale e libera circolazione intra-UE (salve esplicite esclusioni di legge) – ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni (**art. 473-bis c.p.c.**).

2. Composizione dell'organo giudicante e poteri e del pubblico ministero

Il procedimento è di norma trattato dal collegio, che può delegare la trattazione-istruzione a un componente.

Nel procedimento *de potestate* avanti al tribunale per i minorenni, alcuni adempimenti – ma non, in particolare, l'ascolto del minore – possono essere delegati ai giudici onorari. In ogni caso, debbono svolgersi avanti al collegio o al relatore le udienze di prima comparizione, rimessione in decisione e quelle funzionali all'adozione di provvedimenti temporanei (**art. 473-bis.1 c.p.c.¹⁾**).

A tutela dei minori, l'**art. 473-bis.2 c.p.c.** conferisce al giudice penetranti poteri istruttorio-inquisitori (provvedimenti provvisori, mazzi di prova fuori dei limiti di ammissibilità, ordini di esibizione e indagini reddituali anche nei confronti di terzi), col solo limite del rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Anche il pubblico ministero può, nell'esercizio dell'azione civile, acquisire atti e disporre accertamenti, anche tramite la polizia giudiziaria e i servizi socio-sanitario-assistenziali (**art. 473-bis.3 c.p.c.**).

3. Ascolto del minore

Le previsioni dedicate all'ascolto del minore, precedentemente contenute nel codice civile, vengono trasposte, in particolare, negli artt. 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6 c.p.c. e 152-*quater* e 152-*quinquies* disp. att. c.p.c.

Rispetto alla già vigente disciplina, si segnala, in primo luogo, l'obbligo del giudice di valutare specificamente la necessità dell'ascolto, ove il procedimento si fondi sull'accordo dei genitori (**art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c.**). Inoltre, si chiarisce che l'ascolto non può essere delegato (pur potendo il giudice richiedere l'assistenza di esperti-ausiliari), deve essere preceduto da un'informativa resa alle parti (anche al fine di delinearne l'oggetto) e, preferibilmente, deve essere videoregistrato, occorrendo altrimenti una dettagliata verbalizzazione (**art. 473-bis.5 c.p.c.**).

¹ È opportuno sottolineare la particolare numerazione assunta dagli articoli di questo titolo: 473-bis.1 indica un intero articolo a sé stante e non il primo comma dell'articolo, in questa sede abbreviato "co.").

In particolare, l'**art. 473-bis.6 c.p.c.** obbliga il giudice a procedere “senza ritardo” all'ascolto (assumendo anche sommarie informazioni e potendo disporre l'abbreviazione dei termini) in caso di rifiuto del minore di incontrare uno o entrambi i genitori, ovvero di condotte del genitore che ostacolano il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con l'altro genitore e il suo ramo parentale.

Le richiamate disposizioni attuative, infine, dispongono che, quando la salvaguardia del minore sia assicurata con idonei mezzi tecnici (quali l'uso di vetro specchio e impianto citofonico), i difensori, il curatore speciale e il pubblico ministero possono seguire l'ascolto in luogo diverso, senza dover chiedere l'autorizzazione a partecipare altrimenti prevista dall'**art. 473-bis.5**, co. 3, c.p.c. (**art. 152-quater** disp. att. c.p.c.).

4. Nomina del tutore, del curatore e del curatore speciale

In caso di sospensione o decadenza (anche temporanee) dalla responsabilità genitoriale, il giudice deve nominare un tutore del minore (ruolo svolto, *ad interim*, dal giudice tutelare). La mera limitazione della responsabilità genitoriale “può” portare alla nomina di un curatore del minore, con provvedimento che fissi residenza abituale del minore, stabilisca i poteri del curatore (con o senza autorizzazione del giudice tutelare) e degli altri soggetti (quali i genitori o le persone presso le quali il minore sia collocato) e regolamenti i rispettivi oneri informativi verso il giudice tutelare (**art. 473-bis.7 c.p.c.**).

L'**art. 473-bis.8 c.p.c.** è dedicato invece alla figura del curatore speciale del minore che deve essere nominato, a pena di nullità degli atti del procedimento, in caso di: richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori da parte del pubblico ministero o di richiesta di decadenza formulata da un genitore verso l'altro; adozione di provvedimenti urgenti di protezione del minore ex art. 403 c.c. o di affidamento ai sensi della l. adoz.; emersione in corso di procedimento di “una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”; richiesta del minore ultraquattordicenne.

La nomina del curatore speciale è inoltre possibile – con provvedimento succintamente motivato e applicazione degli artt. 78, 79 e 80 c.p.c. – in ogni ipotesi di temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare il minore.

Il curatore speciale – al quale il giudice può attribuire “specifici poteri di rappresentanza sostanziale” – deve procedere all’ascolto del minore nei limiti di cui all’art. 473-bis.4 c.p.c. e può essere revocato per gravi inadempienze o decadenza dei presupposti, su istanza del minore ultraquattordicenne, dei genitori esercitanti la responsabilità genitoriale, del tutore o del pubblico ministero.

5. Mediazione familiare

In ogni momento, il giudice – anche rinviando, a tale fine, l’adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti – può invitare le parti a scegliere da un apposito elenco un mediatore familiare al quale rivolgersi per ricevere informazioni e valutare se intraprendere un percorso di mediazione familiare (**art. 473-bis.10 c.p.c.**).

6. Disposizioni procedurali comuni

6.1 Competenza e forma della domanda

Per tutti i procedimenti nell’ambito dei quali debbano essere adottati provvedimenti riguardanti un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, anche nell’ipotesi di suo trasferimento non autorizzato o infrannuale (**art. 473-bis.11 c.p.c.**).

La domanda si propone con ricorso contenente, tra l’altro (**art. 473-bis.12 c.p.c.**):

- i dati dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse;
- copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti;
- nei procedimenti relativi ai minori, un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Il successivo **art. 473-bis.12 c.p.c.** disciplina il contenuto del ricorso presentato dal pubblico ministero (ma è applicabile anche al ricorso presentato dai parenti, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale), richiedendo in particolare l’allegazione dei documenti relativi agli

accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Inoltre, in presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso deve indicare eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

6.2 Fase introduttiva

A seguito del deposito del ricorso, il presidente nomina il relatore che fissa l'udienza di prima comparizione e assegna il termine di costituzione del convenuto (almeno entro 30 giorni prima dell'udienza), al quale può anche nominare un curatore speciale in caso di malattia mentale o legale incapacità.

Tra il deposito del ricorso e la data di prima udienza non devono intercorrere più di 90 giorni (120 in caso di notifica all'estero) e tra la data di notificazione, a cura dell'attore, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e l'udienza stessa non devono intercorrere meno di 60 giorni liberi, estesi a 90 in caso di notifica all'estero (**art. 473-bis.14 c.p.c.**).

In caso di "pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti", è possibile l'adozione di un decreto provvisoriamente esecutivo recante provvedimenti nell'interesse dei figli e (nei limiti delle domande formulate) delle parti, con il quale il giudice fissa altresì entro 15 giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure, assegnando all'istante termine per la notifica (**art. 473-bis.15 c.p.c.**).

Costituitosi, a mezzo di comparsa di risposta e nel termine indicato dal giudice (**art. 473-bis.16 c.p.c.**), il convenuto, l'attore – entro 20 giorni prima dell'udienza – "può" depositare una memoria contenente: difese "chiare e specifiche" sui fatti allegati dal convenuto; modifica-precisazione di domande o conclusioni; domande-eccezioni conseguenza delle difese del convenuto; indicazione dei mezzi di prova; produzioni documentali, anche a supporto delle eventuali richieste di contributo economico.

Da parte sua, il convenuto, entro 10 giorni prima dell'udienza, "può" depositare una memoria contenente: precisazione-modifica di comande, eccezioni e conclusioni; eccezioni conseguenti alla riconvenzionale o alle difese svolte dall'attore con la prima memoria; mezzi di prova; produzioni documentali, "anche" a prova contraria.

L'attore, entro 5 giorni prima dell'udienza, "può" depositare una ulteriore memoria per la sola prova contraria sui mezzi dedotti dal convenuto nella propria memoria (**art. 473-bis.17 c.p.c.**).

Le decadenze connesse a tali termini della fase introduttiva riguardano unicamente i diritti disponibili. Infatti, le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori (**art. 473-bis.20 c.p.c.**).

Tutta la fase introduttivo-istruttoria è sovrintesa da un dovere di leale collaborazione, sanzionato ex artt. 116, co. 2, 92 e 96 c.p.c. (**art. 473-bis.18 c.p.c.**).

L'intervento del terzo – il quale non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo il caso di integrazione necessaria del contraddittorio – segue la disciplina della costituzione del convenuto (**art. 473-bis.20 c.p.c.**).

6.3 Prima udienza e provvedimenti temporanei e urgenti

Alla prima udienza (**art. 473-bis.21 c.p.c.**) le parti devono comparire personalmente per il tentativo di conciliazione e il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, può – sentite le parti – formulare una "motivata proposta conciliativa".

In caso di mancata conciliazione, il giudice – sentite le parti e assunte informazioni, ove occorra – emette ordinanza (valevole come titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca, nonché idonea a conservare efficacia anche a seguito di estinzione del processo) recante i provvedimenti temporanei e urgenti i cui effetti, relativamente ai contributi economici, possono essere fatti retroagire alla data della domanda. Inoltre, provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro 90 giorni l'udienza di assunzione delle prove. Altrimenti, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, trattenendo all'esito la causa in decisione. Allo stesso modo si procede quando può assumersi una decisione sullo status, disponendo la prosecuzione sulle ulteriori domande, con la precisazione che contro la decisione sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (**art. 473-bis.22 c.p.c.**).

I provvedimenti temporanei e urgenti eventualmente emessi possono essere modificati o revocati per fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (**art. 473-bis.23 c.p.c.**) e – anche qualora riguardino limitazioni della responsabilità genitoriale, modifiche al regime di affidamento (anche a soggetti diversi dai genitori) o alla collocazione dei minori – sono reclamabili (entro 10 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione, se anteriore) avanti alla corte di appello la quale, instaurato il contraddittorio, provvede entro 60 giorni dal deposito del ricorso, con ordinanza immediatamente esecutiva, alla loro conferma, modifica o revoca.

Negli anzidetti casi di limitazioni della responsabilità genitoriale, modifiche al regime di affidamento o alla collocazione dei minori è altresì proponibile ricorso per Cassazione ex art. 11 Cost (**art. 473-bis.24 c.p.c.**).

6.4 Intervento di consulenti, esperti e servizi sociali

L'art. **473-bis.25 c.p.c.** si occupa in particolare della consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo precisione del quesito e specifica competenza del consulente nominato in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. In particolare, nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. In ogni caso, il consulente deve tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate, indicando le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Dal canto loro, le parti congiuntamente possono richiedere la nomina di un esperto per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti stesse, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. In tal caso, il giudice individua gli obiettivi e assegna all'esperto e alle parti termini per relazionare e depositare note scritte sugli sviluppi del percorso, che avviene sotto il controllo del giudice (**art. 473-bis.26 c.p.c.**).

Similmente, quando il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, stabilisce specificamente l'attività demandata, i termini di relazione periodica e di deposito di memorie di

parte. Anche i servizi hanno l'obbligo di tenere distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione (**art. 473-bis.27 c.p.c.**). Le parti, inoltre, possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria (salvo diversa disposizione di legge).

6.5 Decisione e modifica dei provvedimenti

All'esito dell'istruttoria, il giudice fissa l'udienza di rimessione in decisione (o riserva di riferire al collegio) – con deposito della sentenza nei successivi 60 giorni – e assegna alle parti (**art. 473-bis.28 c.p.c.**):

- a) un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
- b) un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionale;
- c) un termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica.

Le parti possono richiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici (**art. 473-bis.29 c.p.c.**).

6.6 Appello

Il procedimento di appello è strutturato in analogia con quello di primo grado, prevedendosi, in particolare che il presidente della corte di appello acquisisca d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordini alle parti di depositare la documentazione aggiornata concernente la situazione economico-patrimoniale delle parti (**artt. 473-bis.30 e 473-bis.31 c.p.c.**).

La costituzione dell'appellato avviene almeno 30 giorni prima dell'udienza di comparizione; l'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza e l'appellato, a sua volta, può depositare una ulteriore memoria di replica

entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza (**art. 473-bis.32 c.p.c.**). Il termine di intervento del pubblico ministero è fissato in 10 giorni prima dell'udienza (**art. 473-bis.33 c.p.c.**).

All'udienza di trattazione avanti al collegio, il giudice incaricato rende la relazione orale della causa e, all'esito della discussione, il collegio trattiene la causa in decisione, potendo – se richiesto – assegnare un termine per note difensive, rinviando la discussione ad altra udienza. La sentenza è depositata nei 60 giorni successivi (**art. 473-bis.34 c.p.c.**).

La corte di appello può emettere provvedimenti provvisori e urgenti, nonché ammettere nuove prove, mentre le parti possono formulare domande ed eccezioni nuove limitatamente ai diritti indisponibili (**art. 473-bis.35 c.p.c.**).

6.7 Attuazione dei provvedimenti

I provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione ipotecaria. Il giudice (di regola, quello del procedimento in corso) può ordinare di prestare idonee garanzie, autorizzare il sequestro di immobili, mobili o crediti del debitore e, per sopravvenute circostanze, può altresì modificare o revocare i provvedimenti stessi (**art. 473-bis.36 c.p.c.**).

L'art. **art. 473-bis.37 c.p.c.** prevede poi che il creditore della corresponsione periodica del contributo in favore proprio o della prole possa – dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni – notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è obbligato al versamento all'avente diritto a partire dal mese successivo a quello di notificazione e, in difetto, può subire l'azione esecutiva. In caso di precedente pignoramento del credito, alla ripartizione delle somme provvede il giudice dell'esecuzione, tenendo conto della natura e delle finalità dell'assegno.

I provvedimenti in materia di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale – emessi dal giudice individuato dall'**art. 463-bis.38 c.p.c.** – sono adottati (*inaudita altera parte*, se vi è pericolo di sottrazione del minore o di altre condotte che pregiudichino l'attuazione) e

modificati (anche dietro istanza verbale) con ordinanza, avendo riguardo all'interesse superiore del minore, e attuati anche mediante l'uso (quale *extrema ratio*) della forza pubblica. In caso di inadempienze, atti pregiudizievoli per il minore o comportamenti che ostacolano l'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice – ai sensi dell'**art. 463-bis.39 c.p.c.** – può modificare anche d'ufficio i provvedimenti assunti e, anche congiuntamente, con provvedimento ordinariamente impugnabile:

- ammonire il genitore inadempiente;
- fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro);
- condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

7. Disposizioni speciali

7.1 Violenza domestica o di genere

I procedimenti nei quali siano allegati episodi di abusi familiari, violenza domestica o di genere, nei confronti di una delle parti o dei figli minori sono regolati dagli **artt. 473-bis.40 ss.**

Il ricorso introduttivo deve dar conto di eventuali analoghi procedimenti definiti o pendenti; occorre inoltre allegare degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Il giudice può ridurre i termini e disporre mezzi di prova oltre i limiti di ammissibilità (e acquisire informazioni e atti non secretati da altre autorità), nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Egli deve inoltre tutelare – adottando opportune modalità di trattazione – la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima, nonché la sua sicurezza (mediante secretazione dell'indirizzo dell'eventuale collocazione protetta).

Alla prima udienza non è richiesta la comparizione personale, né il giudice è tenuto a invitare le parti alla mediazione familiare (potendo farlo qualora, nel corso del giudizio, ravvisi

l'insussistenza delle condotte allegate). In generale, l'emersione di condotte di abuso o violenza esclude la percorribilità della mediazione familiare.

Il giudice, come detto, gode di ampi poteri istruttori, potendo: interrogare liberamente le parti, anche avvalendosi di ausiliari-esperti; acquisire informazioni sommarie da persone informate dei fatti; disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulando i capitoli, acquisire atti e documenti dagli uffici pubblici, nonché le relazioni e i rapporti delle forze dell'ordine; nominare un consulente tecnico dotato di competenza in materia di violenza domestica e di genere e disporre indagini a cura dei servizi sociali.

Salvo che le informazioni acquisite mediante ascolto in differente procedimento siano ritenute sufficienti ed esaustive, il giudice ascolta personalmente e senza ritardo il minore, evitando il contatto con il presunto autore delle violenze.

Se all'esito dell'istruttoria sommaria le condotte risultano comprovate, il giudice adotta i provvedimenti opportuni, quali gli ordini di protezione (su cui v. *infra*), disciplinando le modalità di visita in sicurezza, anche disponendo l'intervento dei servizi sociali o del servizio sanitario, ovvero prevedendo la collocazione protetta.

7.2 Separazione, divorzio, scioglimento unione civile ed esercizio della responsabilità genitoriale (e modifica delle condizioni)

La disciplina di cui agli **artt. 473-bis.47 ss. c.p.c.** si apre chiarendo che, per “le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni”, è competente il tribunale del luogo di residenza del minore o, in assenza di figli minori, quello di residenza del convenuto.

Gli atti introduttivi devono sempre recare in allegato la documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale delle parti ed è possibile il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio, che diviene procedibile trascorso il termine di legge.

Qualora si proceda su domanda congiunta, le parti – dichiarando di non volersi conciliare – possono chiedere di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. La disciplina resta

modulata nella prospettiva del superiore interesse del minore, per la tutela del quale il giudice è facoltizzato a un controllo di merito dell'accordo di cui si chiede l'omologazione.

In particolare, nell'assumere i provvedimenti provvisori, il giudice "indica" le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se le parti accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39 c.p.c. (v. *supra*).

La decisione deve recare autonomi capi e stabilire specificamente la decorrenza dei contributi economici disposti.

7.3 Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

Ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e nomina di amministrazione di sostegno sono dedicati gli **artt. 473-bis.52 ss. c.p.c.**, secondo una procedura strutturata per consentire la massima valorizzazione della volontà e la più ampia possibilità di partecipare (anche mediante strumenti tecnologici e anche qualora sia stato nominato un tutore o un curatore provvisorio) dell'interessato.

Con particolare riguardo alle impugnazioni, la normativa chiarisce che:

- a) per l'interdizione e l'inabilitazione, la sentenza che provvede sulla domanda può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda (anche se non hanno partecipato al giudizio) e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza, con termine per l'impugnazione che decorre, per tutte le persone predette, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio; e con obbligo di notificare l'impugnazione anche al tutore o curatore provvisorio eventualmente nominato;
- b) per l'amministratore di sostegno, i decreti del giudice tutelare sono reclamabili secondo il rito camerale e, contro il decreto collegiale che decide il reclamo è ammesso il ricorso per cassazione.

7.4 Assenza e morte presunta

La **Sezione IV** del nuovo Titolo IV-*bis*, Libro II, c.p.c. si apre disponendo l'adozione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dei provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso, per poi disciplinare la dichiarazione di assenza (**art. 473-bis.60 s. c.p.c.**) e di morte presunta (**art. 473-bis.62 s. c.p.c.**).

7.5 Minori interdetti e inabilitati

Nella disciplina di cui agli **artt. 473-bis.64 ss. c.p.c.**, si segnala la previsione a tenor della quale, quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso e, ove il parere non sia prodotto, il presidente deve richiederlo d'ufficio.

7.6 Rapporti patrimoniali tra coniugi

Gli **artt. 473-bis.67 s. c.p.c.** sono dedicati al procedimento per la sostituzione – su richiesta dall'altro coniuge, di un prossimo congiunto, del pubblico ministero o dai figli maggiorenni o emancipati – dell'amministrazione del patrimonio familiare.

7.7 Abusi familiari

Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari si occupano gli **artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.**

A fronte di condotte causa di grave pregiudizio all'integrità fisico-morale del coniuge o convivente, il giudice (o, in caso di pregiudizio per un minore, il tribunale per i minorenni) – su istanza di parte, in camera di consiglio e in composizione monocratica, anche dopo la cessazione della convivenza – può, con decreto (reclamabile avanti al collegio) da adottarsi, in caso di urgenza, inaudita altera parte e con contraddittorio differito:

- ordinare la cessazione della condotta e disporre l'allontanamento dalla casa familiare dell'autore della stessa (anche con la previsione del divieto di avvicinarsi "ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della

coppia”, salvo che l’autore della condotta non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute);

- *altresì*, disporre l’intervento dei servizi sociali o di associazioni specializzate;
- *nonché*, disporre il pagamento periodico di una somma a favore delle persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati (anche mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro dell’obbligato).

La durata dell’ordine di protezione – la cui attuazione è sovrintesa dal medesimo giudice che ha adottato i provvedimenti – non può eccedere 1 anno, salvo proroga per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

7.8 Procedimenti camerali

La disciplina in esame si chiude con l’**art. 473-bis.71 c.p.c.**, ai sensi del quale sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi (ove non diversamente stabilito) i provvedimenti relativi a:

- opposizione al matrimonio ex art. 102 c.c.;
- amministrazione del fondo patrimoniale ex art. 171 c.c.;
- cognome del figlio nato fuori del matrimonio (art. 262 c.c.);
- esercizio della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.);
- formazione e amministrazione del minore sottoposto a tutela (art. 371 c.p.c.);
- minori irregolari per condotta o per carattere (artt. 25 ss., d.l. n. 1404/1934);
- figli minori di stranieri (artt. 31 e 33, d.lgs. n. 286/1998);
- accoglienza dei minori (accompagnati e non) nell’ambito delle procedure di protezione internazionale (artt. 18 ss., d.lgs. n. 142/2015);
- i decreti del giudice tutelare.

8. Abrogazioni

Alla luce degli interventi innovativi sopra esaminati, la riforma ha abrogato i seguenti capi del Libro IV, Titolo II, c.p.c.: I (Della separazione personale dei coniugi); II (Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno); III (Disposizioni relative all’assenza e alla

dichiarazione di morte presunta); IV (Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati); V (Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi; e *V-bis* (Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

9. Disposizioni di attuazione

Nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono state inserite previsioni in materia di mediazione familiare (**artt. 12-bis ss. disp. att. c.p.c.**) e di specializzazione dei consulenti tecnici (**artt. 13, co. 4, e 15, co. 6 e 7, disp. att. c.p.c.**).

Inoltre, a supporto della nuova disciplina relativa ai procedimenti in materia di stato delle persone, minori e famiglie è stato inserito un nuovo capo V-bis (**artt. 152-ter ss. disp. att. c.p.c.**).

X. PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Titolo esecutivo

La riforma accantona la spedizione in forma esecutiva dei titoli, i quali, per essere messi in esecuzione, “devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti” (**artt. 474, 475, 478, 479 c.p.c.; abr. art. 476 c.p.c.**).

Il creditore che procede esecutivamente è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice (**art. 488, co. 2, c.p.c.**).

2. Ricerca telematica dei beni da pignorare

L'istanza di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare può essere rivolta direttamente dal creditore munito di titolo esecutivo all'ufficiale giudiziario. Solo qualora si voglia procedere prima della notificazione del precetto o del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c., occorre rivolgere un'istanza al presidente del tribunale, per essere autorizzati alla ricerca. La disciplina di dettaglio è contenuta nell'innovato **art. 492-bis c.p.c.** (v. anche l'ult. co. dell'**art. 492 c.p.c.**)

3. Custodia dei beni pignorati

La nomina del custode dei beni pignorati non richiede più un'apposita istanza, ma il giudice dell'esecuzione vi provvede "salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita" (**art. 559 c.p.c.**). Conseguentemente, è stato rimodulato il contenuto dell'**art. 560 c.p.c.**, dedicato a disciplinare le modalità della custodia.

4. Vendita e distribuzione del ricavato

La disciplina dell'istanza di vendita subisce una riduzione dei termini, in quanto la documentazione di cui all'**art. 567, co. 2, c.p.c.** va ora depositata entro il termine di efficacia del pignoramento, pari a 45 giorni, così come di 45 giorni sono le proroghe previste dal comma successivo.

Il nuovo **art. 568-bis c.p.c.** disciplina la vendita diretta del bene pignorato su istanza del debitore (non formulabile più di una volta), corredata da offerta di acquisto (irrevocabile per 120 giorni) e cauzione non inferiore al decimo del prezzo e notificata ai creditori. Le modalità della vendita diretta sono dettate dall'**art. 569-bis c.p.c.**, il quale prevede in particolare il diritto dei creditori di opporsi per stimolare la formulazione di ulteriori offerte e l'indizione di una gara tra gli offerenti con modalità telematiche.

In materia di delega delle operazioni di vendita, l'**art. 591-bis c.p.c.** prevede che il giudice disponga lo svolgimento, entro il termine di 1 anno, di un numero di esperimenti di vendita non inferiori a 3, e che il professionista delegato depositi un rapporto riepilogativo iniziale, vari rapporti periodici (dopo ciascun esperimento di vendita) e un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte, in conformità ai modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.

Le eventuali difficoltà insorte durante la vendita sono risolte dal giudice dell'esecuzione (su istanza del professionista delegato o del commissario) con decreto (**art. 534-ter c.p.c.**). Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre entro 20 giorni dal compimento dell'atto (o dalla sua conoscenza) con ricorso al giudice dell'esecuzione (senza effetti sospensivi delle operazioni di vendita, salvo espresso provvedimento in tal senso) che decide con ordinanza opponibile ex art. 617 c.p.c. (**art. 591-ter c.p.c.**).

Il progetto di distribuzione (anche parziale) formato dal professionista delegato è trasmesso al giudice dell'esecuzione che, effettuate eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, comunicandolo al professionista delegato, il quale fissa avanti a sé entro 30 giorni l'audizione delle parti (**art. 596 c.p.c.**) per l'approvazione del progetto, che si ha per approvato in caso di mancata comparizione di queste (**art. 597 c.p.c.**). Al contrario, se sorgono contestazioni, il professionista delegato rimette gli atti al giudice dell'esecuzione che provvede al riguardo (**art. 598 c.p.c.**).

5. Misure di coercizione indiretta

La riforma espande la disciplina dell'**art. 614-bis c.p.c.**, il quale ora precisa che il giudice deve determinare la decorrenza e fissarne il termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Viene inoltre chiarito che, qualora la misura non sia richiesta nell'ambito di un processo di cognizione ovvero il titolo esecutivo sia differente da un provvedimento di condanna, la competenza per determinare la somma dovuta spetta al giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto.

6. Disposizioni di attuazione

Relativamente al procedimento esecutivo, nell'ambito delle disposizioni di attuazione del c.p.c., sono da segnalare, in particolare, l'**art. 155-quinquies**, che regola nel dettaglio l'accesso alle banche dati per la ricerca di beni da pignorare, nonché gli **artt. 179-ter e 179-quater**, che disciplinano l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e la distribuzione degli incarichi.

XI. PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Intimazione di licenza e di sfratto

L'**art. 657 c.p.c.** prevede ora espressamente che l'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione possa essere rivolta anche "al comodatario di beni immobili" e "all'affittuario di azienda".

2. Procedimenti cautelari

In raccordo con le nuove competenze cautelari degli arbitri (v. *infra*), risultano modificati, mediante un richiamo espresso all'art. 818, co. 1, c.p.c., gli **artt. 669-quinquies** (competenza in caso di clausola compromissoria, compromesso o pendenza di giudizio arbitrale) e **669-decies c.p.c.** (revoca e modifica del provvedimento cautelare).

La riforma chiarisce che la disciplina sul provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare, recata dall'**art. 669-octies c.p.c.** non trova applicazione "ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'art. 1137, quarto comma, del codice civile", e che, anche in caso di estinzione del giudizio di merito, restano fermi i "provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società".

XII. ARBITRATO

1. Nomina, accettazione e ricusazione

La riforma fissa anzitutto i principi di trasparenza, rotazione ed efficienza delle nomine arbitrali, che vanno pubblicate sul sito dell'ufficio giudiziario (**art. 810 c.p.c.**).

Con riguardo, invece, all'accettazione da parte dell'arbitro, il nuovo primo comma dell'**art. 813 c.p.c.** dispone, a pena di nullità, che questa sia accompagnata da una dichiarazione di sussistenza o non sussistenza di circostanze rilevanti ai fini della ricusazione, il cui elenco è integrato da un nuovo n. 6-bis dell'**art. 815 c.p.c.** ("se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro"), da rinnovare in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro 10 giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro.

2. Fase introduttiva e provvedimenti cautelari

Il nuovo **art. 816-bis.1 c.p.c.** esplicita che la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene a seguito della declaratoria di incompetenza dell'arbitro (v. l'**art. 819-quater c.p.c.** che, per l'appunto, regola i casi di incompetenza e la riassunzione).

Con una marcata innovazione rispetto al passato, gli **artt. 818 ss. c.p.c.** disciplinano le competenze cautelari degli arbitri, facoltizzando le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, ad attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, precisando che la competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare (la cui attuazione è regolata dall'**art. 818-ter c.p.c.**) è ammesso reclamo a norma dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, co. 1, c.p.c., in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico (**art. 818-bis c.p.c.**).

3. Deliberazione e impugnazione del lodo

Con riguardo alla legge applicabile per la decisione dell'arbitrato, il nuovo secondo comma dell'**art. 822 c.p.c.** consente alle parti di indicare nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione dell'arbitrato stesso le norme o la legge straniera applicabile.

Con riguardo, invece, all'impugnazione, la modifica dell'**art. 828, co. 2, c.p.c.** fissa in 6 mesi il termine di decadenza dall'impugnazione del lodo per nullità.

Da ultimo, in seno al secondo comma dell'**art. 840 c.p.c.**, si prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del lodo straniero, in pendenza di opposizione, qualora ricorrano gravi motivi.

4. Arbitrato societario

La riforma inserisce nel codice di rito un nuovo capo VI-bis del titolo VIII del libro IV (**artt. 838-bis ss. c.p.c.**), recante la disciplina dell'arbitrato societario. Si tratta, in larga parte, della mera trasposizione (con i correttivi resi necessari dalle modificazioni indotte alla disciplina generale dell'arbitrato) delle previsioni di cui agli artt. 34 ss., d. lgs. n. 5/2003.

Da segnalare la caduta del divieto per gli arbitri "societari" di risolvere – senza autorità di giudicato – questioni pregiudiziali di merito non compromettibili (abr. art. 35, co. 3, d. lgs. n. 5/2003, non riproposto in seno al nuovo art. 838-*ter* c.p.c.) e la conferma della competenza

cautelare (abr. art. 35, co. 5, d. lgs. n. 5/2003, non riproposto in seno al nuovo art. 838-ter c.p.c.).

XIII. GIUSTIZIA DIGITALE E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

1. Giustizia digitale

All'attuazione della c.d. giustizia digitale sono dedicati i nuovi **artt. 196-*quater* ss. disp. att. c.p.c.** (nuovo titolo V-ter).

Di particolare interesse, per l'avvocato, è la disciplina del nuovo **art. 196-*octies* disp. att. c.p.c.**, alla quale deve farsi riferimento per la certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria.

Del pari, per la certificazione di conformità di copie informatiche di atti e provvedimenti analogici, deve farsi riferimento al successivo **art. 196-*nonies* disp. att. c.p.c.**, ovvero all'**art. 196-*nonies* disp. att. c.p.c.** se la copia è trasmessa all'ufficiale giudiziario.

L'**art. 196-*undecies* disp. att. c.p.c.** regola le modalità di apposizione dell'attestazione di conformità sulle copie analogiche e informatiche.

2. Schemi informatici e limiti degli atti giudiziari

L'**art. 46 disp. att. c.p.c.**, indirizzato sia alle parti sia ai giudici, prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

3. PCT

In materia di processo civile telematico, tra le numerose modificazioni indotte dalla riforma, meritano di essere segnalate quelle apportate alla l. 21 gennaio 1994, n. 53 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”), nella quale è stato inserito un nuovo **art. 3-ter**.

La nuova disposizione prevede che l'avvocato esegua la notifica tramite PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

In tali ipotesi, qualora per causa imputabile al destinatario la notificazione con dette modalità non sia possibile o non abbia esito positivo: a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento, e la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

Quando, invece, la notifica telematica non sia possibile o non riesca per causa non imputabile al destinatario, si esegue con le modalità ordinarie.

Di immediato interesse pratico sono anche le disposizioni in materia di assolvimento telematico degli oneri relativi al pagamento del contributo unificato, dei diritti di cancelleria, dei diritti di copia, dei diritti di certificazione, delle spese e delle spettanze degli ufficiali giudiziari, che vanno versati esclusivamente mediante piattaforma telematica PagoPA (**artt. 192, 196 e 197, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**).

XIV. STRUMENTI DI ADR

1. Mediazione

Tra le ipotesi di mediazione obbligatoria (**art. 5, co. 1**, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28) sono inserite anche le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

La condizione di procedibilità può essere assolta anche mediante i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-*bis* TUB, ex art. 32-*ter* TUF, ex art. 187.1 cod. ass. priv., ovvero ai sensi dell'art. 2, co. 24, lett. b), l. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

La medesima condizione di procedibilità non opera (oltreché nei casi già previsti) nell'azione inibitoria di cui all'art. 37 cod. cons.

Viene esplicitato che l'onere di proporre la mediazione obbligatoria, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul ricorrente opposto (**art. 5-*bis***).

Nelle liti condominiali, viene meno il criterio di competenza territoriale dell'ODM basato sulla collocazione del condominio e si prevede la legittimazione dell'amministratore del condominio a rappresentare il condominio stesso nella mediazione (**art. 5-*ter*** e **abr. art. 71-*quater*, co. 2, disp. att. c.c.**).

Assurgono al rango di condizione di procedibilità sia la mediazione demandata dal giudice (**art. 5-*quater***), sia quella prevista nel contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato (**art. 5-*quinquies***).

La riforma interviene anche sulla disciplina del procedimento di mediazione (e, con il nuovo **art. 8-*bis***, disciplina la mediazione con modalità telematiche) e regola con un nuovo **art. 12-*bis*** le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo, prevedendo che il giudice possa desumerne argomenti di prova e, quando la mediazione è condizione di procedibilità, "condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio". Inoltre, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì

condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

I nuovi **artt. 15-bis ss.** regolano l'accesso al patrocinio a spese dello stato per la partecipazione al procedimento di mediazione, mentre la riscrittura dell'**art. 20** concerne la maturazione del credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione.

2. Negoziazione assistita

Anche la disciplina della negoziazione assistita, il cui ambito di applicazione viene esteso alle controversie giuslavoristiche (**art. 2 e 2-ter** d.l. 12 settembre 2014, n. 132), viene prevista un'apposita regolamentazione della negoziazione con modalità telematiche (**art. 2-bis**).

Diviene facoltà delle parti prevedere in seno alla convenzione di negoziazione assistita la possibilità per gli avvocati di acquisire dichiarazioni di terzi (**art. 4-bis**) o dichiarazioni confessorie delle parti (**art. 4-ter**).

Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione (**art. 6**).

I nuovi artt. 11-bis ss. recano infine disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita.

XV. ULTERIORI INTERVENTI SU DISCIPLINE SETTORIALI

Gli interventi sulle leggi speciali hanno il principale fine di coordinare le previsioni di dette leggi con le modificazioni indotte al rito, ad esempio sostituendo i rimandi al procedimento sommario di cognizione con quelli al nuovo rito semplificato (v. ad es. il d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sulla semplificazione dei riti, al quale è peraltro aggiunto un nuovo **art. 30-bis** regolante i procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali).

Rilevante, poi, l'attribuzione – da parte dell'**art. 21** della stessa riforma – di competenze di volontaria giurisdizione ai notai. Ai sensi della richiamata norma, le autorizzazioni per la stipula

degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante, il quale, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, deve darne comunicazione alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Da segnalare, infine, le modificazioni della l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), soprattutto con riguardo al nuovo art. 5-bis, in materia di affidamento del minore ai servizi sociali.

XVI. ENTRATA IN VIGORE

All'esito delle modifiche indotte dalla legge di bilancio 2023 e dal c.d. decreto Milleproroghe, i principali riferimenti temporali per l'esordio della nuova procedura sono i seguenti:

DISCIPLINA	ENTRATA IN VIGORE
Processo di cognizione (ordinario e semplificato)	Giudizi introdotti a partire dal 1° marzo 2023
Impugnazioni	Impugnazioni promosse dal 1° marzo 2023
Ricorso e rinvio pregiudiziale in Cassazione	Procedimenti di merito pendenti al 1° gennaio 2023
ADR in generale	Procedimenti introdotti dal 1° luglio 2023

salvo disposizioni specifiche su:

- *mediazione in modalità telematica;*
- *accordo di conciliazione sottoscritto dalle P.A.;*
- *conseguenze processuali della mancata partecipazione;*
- *negoziazione assistita (eccetto previsioni sul gratuito patrocinio);*
- *responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludono un accordo nell'interesse della PA.*

Anticipate al 1° marzo 2023